**COMUNE DI ...**

Proposta dall'Assessore ... / Sindaco ...

di concerto con l'Assessore ...

sulla base dell'azione di advocacy della fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) e di Avvocato di Strada

**CONSIDERATO CHE**

L'art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 rubricata: “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, prevede che, in ogni Comune deve essere tenuta l'Anagrafe della popolazione residente, ove sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, nonché le posizioni relative alle persone senza dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.

Relativamente alle persone senza dimora, il comma 3° dell'art. 2 della sopracitata legge stabilisce che dette persone sono da considerarsi residenti nel Comune ove hanno il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.

In conformità alle norme succitate, l'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 rubricato “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” dispone in aderenza che siano iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente le persone senza dimora, che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.

Nelle “Note illustrative” della legge e del regolamento anagrafico, edite dall'Istituto Centrale di Statistica (Anagrafe della popolazione - ISTAT - Metodi e Norme - Serie B, n. 29 - Ed. 1992), la persona senza dimora viene definita, ai fini anagrafici, “*colui che non ha in alcun comune quella dimora abituale che costituisce l'elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti)*”. Per tali persone viene stabilito doversi adottare il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio, e cioè nel luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 43 C.C.) essendo questo l'unico elemento che possa legare le persone senza dimora ad un determinato Comune.

Viene qui sottolineato che l’orientamento della giurisprudenza sul punto “domicilio” si è ormai così consolidato: *“il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall’intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche”* (Cass. civ. Sez. III (Ord.), 08-03-2005, n. 5006),  e ancora, *“il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari”* (Cass. Civ. 20 luglio 1999, n. 775).  Infine, sempre per quanto riguarda le persone senza dimora e senza tetto, l’interpretazione del domicilio sopracitata risulta conforme sia alla nozione tutelata dall’art. 14 della Costituzione*“il domicilio costituzionale è qualsiasi luogo di privata dimora, ancorché si tratti di un’auto”* (Corte cost. sent. n. 88/1987) che alla nozione di domicilio tutelata dall’art. 8 CEDU“*lo spazio fisico determinato in cui si svolge la vita privata e familiare*” (Corte di Strasburgo sent. 2.11.2006).

**TANTO CONSIDERATO**

Appare evidente che il ricorso al criterio del domicilio, sede principale degli affari e degli interessi (nel senso economico e patrimoniale) delle persone senza dimora assume la veste di un criterio in qualche modo residuale, non potendosi fare riferimento per dette persone al concetto di dimora abituale; dunque, l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi delle persone senza dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'Anagrafe di quel Comune che possa essere considerato come quello cui più frequentemente egli fa capo, ovvero quello in cui egli ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche, occorrenti per accedere a quei vantaggi normalmente riconosciuti a tutti, come la pensione, l'assistenza sanitaria e la fruizione dei servizi sociali della Città.

La scelta dell'elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all'interessato, inoltre, le sopracitate “*Note illustrative*” ISTAT formulano l'ipotesi che il soggetto senza dimora non abbia un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegga domicilio ai soli fini di chiedere e ottenere l'iscrizione anagrafica, come è suo diritto, infatti la residenza è da considerare una vera e propria "*la chiave di accesso*" ai diritti costituzionalmente garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, che in sua mancanza risultano non esercitabili ma solo sulla carta creando, di fatto, cittadini di serie A e B.

Relativamente al problema dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici in questi casi, dette “*Note illustrative*” suggeriscono che, in analogia a quanto previsto per il Censimento della popolazione residente, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una Sezione speciale “*non territoriale*”, nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i “*senza tetto*”, venga istituita anche in anagrafe una via territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale, che si ritiene possa essere “*...*”, nella quale vengano iscritti sia i “*senza tetto*”, risultanti residenti al censimento, sia i “*senza dimora*”, che eleggono domicilio nel Comune al solo fine dell'iscrizione anagrafica.

Trattandosi di indirizzo puramente fittizio, ogni notizia diretta agli iscritti, s'intende notificata a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'Albo Pretorio, così come previsto dall'art. 143 c.p.c.

Tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto che ai sensi dell'art. 35 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni e integrazioni la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono sia favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto sia favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

**D E L I B E R A**

1. di istituire una via territorialmente non esistente, ai fini dell'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora, che hanno stabilito nel Comune di … il proprio domicilio ai soli fini dell'iscrizione anagrafica;
2. di denominare la via territorialmente non esistente con il nome convenzionale di “...”;
3. di iscrivere le persone senza dimora alla suddetta via;
4. di approvare che ogni comunicazione diretta a dette persone s'intende notificata, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione presso l'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 143 c.p.c..